



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 26.11.2009

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 3 – RIFIUTI URBANI
- Art. 4 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 5 – RIFIUTI SPECIALI
- Art. 6 – RIFIUTI PERICOLOSI

TITOLO II

- Art. 7 – FORME DI GESTIONE – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 8 – MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Art. 9 – MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI
- Art. 10 – AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Art. 11 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- Art. 12 – NORME RELATIVE AI CONTENITORI
- Art. 13 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- Art. 14 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
- Art. 15 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
- Art. 16 – MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
- Art. 17 – ECOCENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

TITOLO III

- Art. 18 – SPAZZAMENTO
- Art. 19 – CONTENITORI PORTARIFIUTI
- Art. 20 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI
- Art. 21 – PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
- Art. 22 – PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
- Art. 23 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- Art. 24 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- Art. 25 – PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Art. 26 – ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- Art. 27 – RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- Art. 28 – SGOMBERO NEVE
- Art. 29 – POZZETTI STRADALI
- Art. 30 – CARCASSE/CAROGNE DI ANIMALI
- Art. 31 – ANIMALI
- Art. 32 – CAVE E CANTIERI
- Art. 33 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- Art. 34 – RIFIUTI INERTI
- Art. 35 – ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

TITOLO IV

- Art. 36 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- Art. 37 – COMPETENZA E GIURISDIZIONE
- Art. 38 – CONTROLLI E VIGILANZA
- Art. 39 – SANZIONI
- Art. 40 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATI

Allegato 1 – Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

Allegato 2 – Diversificazione delle modalità di servizio di raccolta delle varie frazioni oggetto di raccolta differenziata

TITOLO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Pianezze e stabilisce in particolare:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - RIFIUTI URBANI
 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
 - RIFIUTI SPECIALI

ART. 3

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali.
2. Sono rifiuti urbani (in breve RU):
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sopra elencati sono classificati nelle seguenti categorie:
 1. **FORU** frazione organica dei RU, denominata anche **frazione umida**, composta da:
 - a1. scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e bar;
 - a2. scarti dei mercati ortofrutticoli,
 - a3. scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.
 2. **RUR** frazione recuperabile dei RU, in particolare:
 - b1. residui di carte e cartoni;
 - b2. contenitori in vetro, plastica e metallo;
 - b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.
 3. **RUP** rifiuti urbani pericolosi (v. definizione al successivo art. 6): ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, olii minerali, contenitori per fitofarmaci, ecc. Ai soli effetti dell'organizzazione della raccolta differenziata, come disposto del D.M.I.C.A. n. 476 del 20.11.97, vengono inserite in questa categoria anche le pile.
 4. **RUI** rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o vasi (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).
 5. **FSRU frazione secca** degli R.U., costituita dai rifiuti che non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad interrimento in discarica o termodistruzione.

ART. 4 **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006.
2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 265, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984, integrata con la voce accessori per l'informatica con le limitazioni quali/quantitative riportate nell'allegato n. 1 al presente regolamento.
3. In applicazione all'art. 195, comma e) del decreto legislativo n. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114 del 1998 (più di 450 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti residenti) o quelli prodotti da attività di servizio di manutenzione dei giardini;
4. Fatto salvo i riferimenti di cui al punto 3, sono invece considerati assimilabili ai rifiuti urbani ai fini del servizio di raccolta e smaltimento effettuato in diritto di privata:
 - a. i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività di servizio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: panifici, odontotecnici, sartorie, calzolai, fotografi, orologiai, parrucchieri, estetisti,

pulitintolavanderie, pizzerie e gelaterie d'asporto, negozi ed esercizi commerciali non rientranti nel punto 33, ecc...);

- b. i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività non rientranti nel punto a., limitatamente ai locali destinati a uffici, sale mensa, bagni spogliatoi;
- c. il Comune si riserva su specifica e singola formale richiesta dell'impresa eventualmente interessata di assimilare agli urbani i rifiuti speciali prodotti dalla stessa, anche oltre le quantità stabilite nell'allegato 1, sempre che questa sia compatibile con la capacità di ricezione dei rifiuti assimilabili nel servizio pubblico.
Ovviamente tale opportunità è limitata, sulla base di quanto previsto al punto 3, ai rifiuti prodotti alle attività di servizio, o abbiano superfici nelle strutture di vendita con meno di 450 mq, oppure in aree dove non viene svolta la produzione.

ART. 5 RIFIUTI SPECIALI

1. Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti speciali si fa riferimento all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

TITOLO II

ART. 7

FORME DI GESTIONE – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa organizzando la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità per i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.
2. In applicazione del piano di bacino per la gestione dei R.U., approvato con D.A.G. n. 19 del 22.12.97, il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, a livello di bacino, le percentuali di raccolta stabilite.
3. Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abitativa del territorio comunale, al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità raccogliibili, come meglio chiarito nella tabella riportata nell'allegato n. 2.
4. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni.
5. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
6. L'Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

ART. 8

MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il servizio prevede le due seguenti modalità di svolgimento:
 - 1.1. Servizio "ordinario" reso alle abitazioni ed alle attività economiche con modesta produzione di rifiuti: viene eseguito attraverso la raccolta porta-a-porta, in tutto il territorio servito.
 - 1.2. Servizio "su misura" reso alle attività economiche di maggiore produzione di rifiuti urbani ed assimilati attraverso l'installazione di appositi contenitori di capacità prefissata presso le singole aziende.
2. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito:
 - 2.1 Per la **FORU - FRAZIONE ORGANICA (FRAZIONE UMIDA)** vengono attivati i seguenti servizi, in funzione della quantità e del tipo di rifiuto organico prodotto e della localizzazione dell'utente:
 - a) **FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).**

Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in bio-contenitori forniti dal Comune, di colore verde, muniti di coperchio, di capacità pari a lt. 10. Il rifiuto deve essere inserito nel bio-contenitore in sacchetti in materiale biodegradabile, tipo Mater-bi o altro, oppure in sacchetti in polietilene semitrasparente.

La raccolta viene effettuata due volte alla settimana.

Le utenze sono tenute a posizionare i bio-contenitori fronte strada davanti alla propria abitazione non prima della sera precedente alla raccolta. Entro la giornata i bio-contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.

Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore.

**b) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti dalla manutenzione del verde. Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio vengono indicati l'ammontare di un'eventuale riduzione, da applicare agli abitanti che praticino il compostaggio domestico, e le modalità del controllo.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli.

Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio deve essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

c) FORU prodotta dai "GRANDI PRODUTTORI"

Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, ristoranti, bar, alberghi e pensioni, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense, pubblici esercizi avranno in dotazione bio-contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.

I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta.

Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore.

La raccolta viene effettuata due volte alla settimana durante tutto l'arco dell'anno.

d) Residui vegetali dei GIARDINI PRIVATI

La frazione organica proveniente dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, viene raccolta mediante il conferimento presso l'Ecocentro Intercomunale ubicato in Via del Progresso a Molvena.

Il Comune può anche organizzare servizi particolari per specifiche necessità.

e) Residui della manutenzione delle AREE VERDI

Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere conferito, a cura dei sog-

getti gestori dei servizi di manutenzione, presso l'Ecocentro Intercomunale di Via del Progresso.

Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

f) Residui vegetali CIMITERIALI

I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori. Anche gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti conferire gli scarti vegetali, separatamente da altri materiali estranei, nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale.

g) Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili.

Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature di frutteti e altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

2.2 Per la FSRU - FRAZIONE SECCA vengono attivati i seguenti servizi:

a) FSRU di produzione domestica.

Gli utenti sono tenuti a conferire il rifiuto secco prodotto in sacchi di plastica semitrasparente forniti dal Comune.

La raccolta viene effettuata con cadenza settimanale.

Le utenze sono tenute a posizionare i sacchi fronte strada davanti alla propria abitazione non prima della sera precedente alla raccolta. Entro la giornata i sacchi saranno raccolti.

b) FSRU di produzione non domestica,

derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto secco in sacchi di plastica semitrasparente forniti dal Comune.

In casi particolari, valutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati ecc., potranno essere forniti in contratto d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità.

La raccolta avviene di norma con le stesse modalità individuate per la FSRU di produzione domestica.

2.3 RUI - Rifiuti ingombranti

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro, in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, conferendo i RUI direttamente all'Ecocentro Intercomunale.

Le modalità sopra descritte possono essere applicate anche per frazioni particolari di beni durevoli, es. beni durevoli in ferro.

I beni durevoli per uso domestico sono così suddivisi:

RAEE – TIPO 1: frigoriferi, congelatori, climatizzatori

RAEE – TIPO R2: lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici e a gas

RAEE – TIPO R3: tv, monitor pc

RAEE – TIPO R4: piccoli elettrodomestici a spina e a batteria (privati di batteria), forno a microonde, friggitorici, ferro da stiro, radio, impianto hi-fi, casse acustiche, autoradio, stampanti, computer portatili e non, tastiere pc, masterizzatori pc, disco fisso pc, caricabatterie, cellulari, telefonini portatili non, portalampane, telecomandi, orologi, calcolatrici, elettrodomestici da cucina (frullatori, ecc...), utensili da lavoro

RAEE – TIPO R5: sorgenti luminose, lampadine al neon e/o a basso contenuto energetico e/o a led

ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio intercomunale presso l'Ecocentro.

Per quanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - raee - provenienti da distributori, installatori e centri di assistenza tecnica, le Amministrazioni possono stipulare apposite convenzioni per il conferimento presso l'Ecocentro, come previsto dalle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 263 del 30.06.2009.

ART. 9

MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI

1. RUR - Rifiuto riciclabile

1.1. Carta e cartoni

Le **utenze domestiche e non domestiche** sono tenute a conferire carta e cartone al servizio pubblico con le seguenti modalità

- **campane stradali**: direttamente all'interno delle campane distribuite sul territorio comunale, purché carta e cartoni siano adeguatamente ridotti di volume;
- **Ecocentro Intercomunale**: conferimento a cura del produttore direttamente all'Ecocentro Intercomunale di Via del Progresso.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire carta e cartoni al servizio ordinario di raccolta.

1.2. Contenitori per liquidi in vetro e metallo

Le **utenze domestiche e non domestiche** sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in vetro e metallo al servizio pubblico con le seguenti modalità:

- **campane stradali**: direttamente all'interno delle campane distribuite sul territorio comunale, (escluse attività alberghiere, ristoranti, bar ecc.);
- **Ecocentro Intercomunale**: conferimento a cura del produttore direttamente all'Ecocentro Intercomunale di raccolta.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire i contenitori per liquidi in vetro e metallo al servizio ordinario di raccolta.

1.3. Contenitori per liquidi in plastica

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in plastica al servizio pubblico con le seguenti modalità:

- **campane stradali**: direttamente all'interno delle campane distribuite sul territorio comunale;
- **Ecocentro Intercomunale**: conferimento a cura del produttore all'Ecocentro intercomunale di raccolta.

A tutte le utenze è fatto divieto conferire i contenitori per liquidi in plastica al servizio ordinario di raccolta.

2. RUP - Rifiuti urbani pericolosi.

2.1. Pile

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori installati presso i rivenditori presenti sul territorio comunale o in altri siti. Le pile vengono raccolte anche presso l'Ecocentro Intercomunale di raccolta.

2.2. Farmaci

Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presenti nelle farmacie e nelle sedi dell'Azienda A.S.L. I farmaci vengono raccolti anche presso l'Ecocentro Intercomunale di raccolta.

2.3. Altri rifiuti pericolosi

Gli altri rifiuti pericolosi vengono raccolti presso i punti vendita e presso l'Ecocentro Intercomunale di raccolta.

3. Rifiuti provenienti da attività agricole

Il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli viene svolto con le modalità definite nell'accordo di Programma per il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli stipulato tra la Provincia di Vicenza, Ente di Bacino ed Organizzazioni Agricole.

ART. 10

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale individuate in apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento il perimetro delle aree servite può essere aggiornato o modificato tramite ordinanza sindacale.
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. Comma eliminato per richiesta ULSS
6. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
9. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
10. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
Festività infrasettimanali;
Festività doppie;
1 Maggio;
Festività triple.

ART. 11

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. La frazione secca e la frazione umida dei rifiuti devono essere conferite, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nel

conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità, ed essere debitamente segnalati.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente utilizzando i contenitori appositamente predisposti, nei giorni e negli orari stabiliti con ordinanza sindacale. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.
3. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
4. Qualora vengano utilizzati contenitori stradali, il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso, dopo l'introduzione dei rifiuti. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso: l'utente deve provvedere a conferirli nel contenitore più vicino.
5. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 12
NORME RELATIVE AI CONTENITORI
(bio-contenitori per la frazione umida,
campane stradali, altri contenitori per i rifiuti riciclabili o pericolosi)

1. I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
7. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
8. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei

parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

ART. 13

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa ubicata presso l'Ecocentro Intercomunale da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale unitamente alle relative fatture. Nel caso la pesatura avvenga a destinazione, e vi siano stoccaggi intermedi, l'Amministrazione Comunale si riserva il controllo successivo.

ART. 14

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, concessi in contratto d'uso gratuito, installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.
3. I rifiuti assimilabili indicati all'art. 4, con quantità settimanale superiore a n. due sacchi della capacità di 80 lt., devono essere conferiti dal produttore presso l'Ecocentro con mezzi propri dopo aver formulato adeguata richiesta ed ottenuto formale autorizzazione.

ART. 15

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.1984.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ART. 16

MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. La fase finale di trattamento, compostaggio o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il rifiuto raccolto in maniera indifferenziata deve essere conferito ad un impianto di selezione “a valle” dei rifiuti urbani.

ART. 17

ECOCENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Ecocentro Intercomunale di raccolta differenziata è un punto custodito destinato al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, istituito a cura dei Comuni di Molvena, Mason Vicentino e Pianezze in apposita area attrezzata ubicata in Via del Progresso a Molvena.
2. L'Ecocentro Intercomunale ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
3. Le tipologie dei rifiuti che possono essere raccolte presso l'Ecocentro devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo quali, a titolo esemplificativo:

TIPOLOGIA	CER
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	130205
Imballaggi in carta e cartone	150101
Imballaggi in plastica	150102
Imballaggi metallici	150104
Imballaggi in vetro	150107
Batterie al piombo	160601
Miscugli o scori e di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	170107
Carta e cartone	200101
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
Abbigliamento	200110
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123
Olio e grassi commestibili	200125
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	200132
Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti componenti pericolose	200135
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136
Metallo	200140
Rifiuti biodegradabili	200201
Terra e roccia	200202
Rifiuti urbani non differenziati	200301
Rifiuti ingombranti	200307

4. Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare all'Ecocentro.
5. Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
6. Possono accedere all'Ecocentro esclusivamente gli utenti con sede o residenza nei Comuni di Molvena, Mason Vicentino e Pianezze. Le attività indicate all'art. 4 del presente Regolamento possono accedervi dopo l'ottenimento dell'assenso da parte dell'Amministrazione Comunale che le doterà di apposita tessera di accesso.

7. Al servizio sono ammessi gratuitamente tutti i produttori di rifiuti urbani. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti dai Comuni diversi, a meno che non sia stipulata con gli stessi apposita convenzione e a condizione che il centro sia tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione.
8. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune ed esposti all'ingresso dell'Ecocentro.
9. L'utente che intende conferire i rifiuti all'Ecocentro esibire all'addetto comunale la tessera di accesso.
10. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori o aree a cura dell'utente; qualora lo stesso si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
11. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
12. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la tessera, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli stabiliti da apposito elenco o in difformità alle norme del presente regolamento.
13. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti tale da non ostacolare il controllo da parte del personale preposto.
14. L'addetto al controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell'applicazione delle seguenti norme.
15. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.
16. Ad ultimazione delle operazioni di scarico l'utente, qualora abbia provocato l'imbrattamento del suolo, deve direttamente provvedere alla pulizia dell'area.
17. L'addetto al controllo è incaricato delle seguenti mansioni:
 - a) controllare l'osservanza del presente regolamento;
 - b) segnalare ogni e qualsiasi abuso al Comune gestore;
 - c) manutenzionare e mantenere la pulizia dell'Ecocentro;
 - d) sfalciare l'erba, e curare il mantenimento del verde dell'Ecocentro;
 - e) informare il gestore dell'Ecocentro circa le necessità di svuotamento dei contenitori.
18. In caso di emergenza l'addetto avviserà il gestore dell'Ecocentro e potrà procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.
19. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al Comune gestore di residenza.
20. In ogni caso le modalità di conduzione dell'Ecocentro dovranno sempre essere tali da evitare qualunque molestia al vicinato (ad es. a motivo di odori, polveri, rumori, richiamo di insetti o animali indesiderati, ecc.). Eventuali accumuli di pneumatici usati dovranno essere opportunamente riparati dalla pioggia in modo da evitare il ristagno di acqua piovana ed il conseguente proliferare di insetti.

TITOLO III

ART. 18 SPAZZAMENTO

1. I rifiuti urbani di cui all'art. 3, comma 2 lett. c) e d) vengono spazzati, raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero o smaltimento.
2. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa (es.: piazze dopo fiere e manifestazioni varie, festività ecc.). La periodicità è fissata in apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19 CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani domestici e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 20 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ART. 21 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario, ove ammesso dalle norme urbanistiche.

ART. 22
PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.
2. I concessionari dei box del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso sono tenuti a conferire la frazione organica negli appositi contenitori, che verranno forniti, e la frazione secca in sacchi di plastica semitrasparenti.
3. I concessionari, presenti ai mercati settimanali, sono tenuti ad asportare completamente i rifiuti prodotti per smaltirli nel comune di residenza: in questo caso verranno previste apposite riduzioni della tassa o tariffa rifiuti.
4. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 23
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ART. 24
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 25
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione o diversi accordi con l'Amministrazione.

ART. 26

ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ART. 27

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Nell'attesa dell'emanazione di specifiche norme tecniche da parte dello Stato, i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione vengono smaltiti secondo le disposizioni della circolare della Giunta Regionale 02.02.98.

ART. 28

SGOMBERO NEVE

1. In caso di nevicata il Comune provvede a sgomberare, con mezzi appositamente attrezzati, la neve giacente sulle sedi stradali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare dagli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, in particolare su cavalcavia, e ridurre la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, cloruri e miscele similari, nonché sabbia e ghiaio.
2. Al termine della stagione invernale il Comune provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaio sparsi.
3. Nel caso di aree interessate dal commercio su aree pubbliche, i titolari dei punti attrezzati per la vendita di merci e/o somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti allo sgombero della neve dal posteggio concesso indicato sull'autorizzazione.
4. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti ovvero le amministrazioni condominiali, nel caso di fabbricati residenziali, che devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause, previa delimitazione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.
5. Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di cm. 20 e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali; questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

**ART. 29
POZZETTI STRADALI**

1. Il gestore del servizio di spazzamento provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi e convogliarvi acque usate.

**ART. 30
CARCASSE/CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carcasse/carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene.

**ART. 31
ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

**ART. 32
CAVE E CANTIERI**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.) o accidentalmente caduti.

**ART. 33
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

**ART. 34
RIFIUTI INERTI**

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A o centri di recupero. Piccoli quantitativi (max. 2 mc/anno) di rifiuti inerti, provenienti da lavori di manutenzione domestici, possono essere accolti presso l'ecocentro comunale.
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

ART. 35
ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

1. Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - a. espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b. pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
 - c. diserbamento periodico dei cigli delle strade comunali, e dei relativi marciapiedi;
 - d. deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
 - e. lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
 - f. lavaggio delle aree di mercato;
 - g. altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IV VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 36

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.

ART. 37

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione al disposto dell'articolo n. 104, comma 2, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo n. 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.
3. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

ART. 38

CONTROLLI E VIGILANZA

1. La Polizia Locale, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

ART. 39

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme rego-

lamentari del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni e modifiche, si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del detto Decreto.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme vigenti.
3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dal personale competente al controllo del servizio.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - a) per violazioni alle norme degli artt. 8 – 9 - 11: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:
 - da € 26,00 ad € 155,00;
 - b) per violazioni alle norme degli articoli 8 – 9 - 11: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri o da parte di persone non assoggettate alla tassa (o tariffa) per il servizio gestione rifiuti:
 - rifiuti urbani o assimilati: da € 26,00 a € 259,00
 - rifiuti urbani pericolosi: da € 104,00 a € 620,00
 - rifiuti speciali: da € 104,00 a € 620,00
 - rifiuti speciali pericolosi: da € 104,00 a € 620,00
 - c) per violazioni alle norme degli articoli 8 e 9: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - da € 26,00 ad € 155,00;
 - d) per violazioni alle norme dell'articolo 12: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
 - da € 26,00 ad € 155,00;
 - e) per violazioni alle norme dell'articolo 23: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
 - da € 26,00 ad € 155,00;
 - f) per violazioni alle norme dell'articolo 24 obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
 - da € 26,00 ad € 155,00;
 - g) per violazioni alle norme dell'articolo 29: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
 - rifiuti urbani: da € 52,00 a € 517,00
 - rifiuti speciali: da € 104,00 a € 620,00
 - rifiuti speciali pericolosi: da € 104,00 a € 620,00
 - h) per violazioni alle norme dell'articolo 31: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
 - da € 26,00 ad € 155,00;
 - i) per violazione all'art. 8: compostaggio domestico non corretto:
 - sanzione pari alla percentuale di riduzione sulla tassa (tariffa) concessa, aumentata del 50 %, per l'anno in corso e per l'anno precedente (se l'interessato aveva aderito da oltre un anno);
 - l) per violazione agli artt. 21 - 25 - 28 - 32 pulizia terreni non edificati - aree pubbliche utilizzate per manifestazioni - sgombero neve - cave - cantieri:
 - da € 25,00 ad € 500,00.

ART. 40
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il regolamento si deve intendere abrogata.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili, purché non sporchi di vernici, colori, fitosanitari, diserbante ecc. Si chiedono almeno 5 lavaggi per contenitori sporchi di fitosanitari e diserbante.
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno di piccole dimensioni, trucioli;
10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta, purché non imbevuti o sporchi;
11. feltri e tessuti non tessuti;
12. pelle e similpelle;
13. gomma e ritagli di caucciù;
14. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
15. espansi plastici e minerali e simili;
16. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
17. materiali vari in pannelli di legno, plastica e simili;
18. manufatti di ferro tipo filo di ferro, spugna di ferro ecc;
19. cavi e materiale elettrico in genere;
20. pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
21. scarti vegetali in genere;
22. accessori per l'informatica.

Le qualità complessive conferibili al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non potranno eccedere i seguenti valori determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metri quadrati di superficie tassabile:

ATTIVITA'	KG/MQ/ANNO
Stabilimenti industriali ed artigianali	10
Locali destinati ad uffici privati	08
Negozi in genere, esclusi gli alimentari	18
Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie	22
Ortofrutta e fiorerie	26
Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili	24
Bar, gelaterie, degustazioni e simili	25
Alberghi e pensioni	10

Cinema e teatri	05
Luoghi di degenza e cura	09
Impianti sportivi e ricreativi	03
Sedi di associazioni	03
Luoghi di degenza e cura	09
Scuole	02
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette	01
Autorimesse e autonoleggi	03
Distributori di carburante	07
Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile	06
Magazzini	06

**DIVERSIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE VARIE FRAZIONI
OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

FRAZIONE	TIPO DI RACCOLTA
Organico UtENZE in tutto il territorio comunale	Domiciliare a biocontenitore /compostaggio domestico
Verde Famiglie Aree verdi, verde cimiteriale	Ecocentro Intercomunale Ecocentro Intercomunale/cassonetti aree cimiteriali
Carta Famiglie Altri utenti	Campane stradali, Ecocentro Intercomunale Ecocentro Intercomunale
Vetro lattine Famiglie Altri utenti	Campane stradali, Ecocentro Intercomunale Ecocentro Intercomunale
Plastica Famiglie Altri utenti	Campane stradali, Ecocentro Intercomunale Ecocentro Intercomunale
Rifiuto secco Famiglie Grandi produttori	Domiciliare a sacco Ecocentro Intercomunale
Rifiuti ingombranti Tutti gli utenti	Ecocentro Intercomunale
Pile Famiglie e assimilati	Ecocentro Intercomunale e rivenditori
Farmaci Famiglie e assimilati	Ecocentro Intercomunale e rivenditori
T/F Famiglie	Ecocentro Intercomunale
RAEE – TIPO 1:	Ecocentro Intercomunale
RAEE – TIPO R2:	Ecocentro Intercomunale
RAEE – TIPO R3:	Ecocentro Intercomunale
RAEE – TIPO R4:	Ecocentro Intercomunale
RAEE – TIPO R5:	Ecocentro Intercomunale